

Stagione Sportiva 2018/2019
CATEGORIA UOMINI • DISCIPLINA CALCIO A 11
COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 7 MARZO 2020
COMMISSIONE DISCIPLINARE DI II ISTANZA

UISP – MARCHE

DATA 28-02-2020

OGGETTO: RICORSO DEL – “VELO CLUB CICLI CINGOLANI” (MISA CALCIO) VS UISP-SDA CALCIO TERRITORIALE – SENIGALLIA – PRESENTATO IN DATA 17-02-2020 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DI I° ISTANZA (C.U. N.17 del 12-02-2020).

VISTI i seguenti requisiti preliminari di ammissibilità di tale ricorso: pagamento della tassa e non presentandosi vizi di forma.

VISTI gli elementi acquisiti, sentito il Direttore di gara ed dopo un'approfondita analisi della documentazione, emerge quanto segue:

già premesso l'adempimento al punto 1 nelle more di questa sentenza;

in relazione invece ai punti 2-3-4-5-6 non si accolgono dallo scrivente per motivi procedurali, soprattutto nella richiesta del punto 2 si ravvisa la regolare procedura ex art.157 di quanto richiesto al comitato;

gli altri punti 3-4-5-6 sono di competenza esclusiva del sottoscritto e non possono essere imposti, per cui giudica ampiamente e sufficientemente, secondo una consolidata procedura, tutti gli elementi emersi dalla documentazione in possesso e la testimonianza dell'arbitro, cui si ribadisce l'imparzialità assoluta, la buona fede ma soprattutto l'insindacabilità assoluta sulla decisione da prendere, già citati come prerogativa negli articoli 79 e appunto 202 del Regolamento Disciplinare, cui lo scrivente non può prescindere, ma ha compito importante di accertare dall'arbitro se egli, dopo un'ulteriore analisi o riflessione, dichiara di aver fatto un errore tecnico, dovuto a varie circostanze, non ponderate al momento della gara, nell'incontro oggetto di reclamo, e nel contesto di cui si sta' parlando, questa cosa non è assolutamente emersa, per cui si ribadiscono i provvedimenti disciplinari emersi nel I° GRADO di giudizio ed anche le richieste dei punti 8-9-10, non possono essere accolte.

Invece si precisa che al punto 7 ove si chiede la disapplicazione dell'art.213 R.D, lo scrivente, ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso perché sono emersi, elementi sufficienti per non applicare l'art.213 R.D cui sopra, né la sanzione corrispettiva, cui va restituita la somma scritta alla lettera a, al ricorrente. PERTANTO il Giudice di II° grado, ORDINA la restituzione della relativa tassa in oggetto.

IL GIUDICE UNICO DI II° GRADO

IN FEDE

CARDONI CRISTIANO
Pubblicato in Ancona il 7 marzo 2020



IL COORDINATORE SETTORE ATTIVITA' CALCIO
Renato Molinelli

